



# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

---

## DECRETO DEL SINDACO N.3 DEL 01-09-2023

Oggetto: **Nomina dei Responsabili di Settore, titolari di incarico di elevata qualificazione, dal primo settembre 2023 a fine scadenza del proprio mandato amministrativo.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, prevede che il Sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi e che attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- spettano al dirigente, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo numero 267/2000, la direzione degli uffici e servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti, e tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo;
- ai sensi del comma 3 del succitato articolo 107 del decreto legislativo numero 267/2000, sono altresì attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi di governo;
- il citato articolo 109 prevede testualmente quanto segue:
  - “1. *Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.*
  - 2. *Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei*

*servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

- in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali che, al Titolo III "Ordinamento professionale", disciplina il nuovo sistema di classificazione del personale;
- l'articolo 12 comma 2 del citato CCNL 16 novembre 2022 prevede che: *"Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ"."*;
- il successivo articolo 13 "Norme di prima applicazione", ai commi 1, 2 e 3 prevede che:  
*"1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.*  
*2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).*  
*3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza."*;
- con decreto sindacale numero 6 del 28 dicembre 2022 sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa per il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre 2023;
- con il citato decreto sindacale, nelle more di dare attuazione a quanto previsto dal nuovo CCNL, al fine di garantire funzionalità all'Ente, gli incarichi di posizione organizzativa sono stati attribuiti secondo la disciplina allora vigente dettata dal CCNL 21 maggio 2018 e dal Regolamento dell'area delle posizioni organizzative adottato dall'Ente in relazione a quanto disciplinato dall'articolo 13 del medesimo CCNL;

#### **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione di Giunta comunale numero 87 del 10 agosto 2023, a seguito della disciplina introdotta dal CCNL del 16 novembre 2022, è stato approvato il *"Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL 16/11/2022"* disponendo che *"la nuova disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti successivamente al 01.04.2023"* e *"pertanto non si rende necessario procedere a modifiche o integrazioni relativamente alla disciplina degli incarichi di posizione organizzativa conferiti precedentemente a tale data, che verranno automaticamente ricondotti ad incarichi di EQ e proseguiranno fino a naturale scadenza ai sensi dell'art. 13, comma 3 del CCNL 16.11.2022"*;
- il suindicato Regolamento sugli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 prevede, all'articolo 6, che *"Le posizioni di responsabile di ciascun settore, articolazione apicale dell'Ente secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di elevata qualificazione". "L'Organismo di Valutazione provvede alla graduazione della complessità organizzativa di ciascuna posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione, secondo la presente disciplina e in relazione alla scheda di analisi di cui all'allegato A), nel rispetto dell'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato ex articolo 17 del CCNL 16 novembre 2022, definite in sede di contrattazione"*;

- l'articolo 7 del medesimo Regolamento stabilisce i criteri secondo i quali deve essere effettuata la graduazione della complessità organizzativa della posizione di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione, ovvero:
  - a) *“rilevanza strategica della posizione rivestita;*
  - b) *preminenza dell'autonomia delle funzioni svolte a diretta rilevanza esterna con responsabilità gestionali e amministrative;*
  - c) *complessità ed eterogeneità di compiti riconducibili a diversi ambiti settoriali correlati a pluralità di responsabilità procedurali;*
  - d) *complessità dell'attività di coordinamento delle risorse umane, di indirizzo e di vigilanza;*
  - e) *intensità delle relazioni con soggetti esterni ed organi istituzionali;*
  - f) *complessità dei processi”;*
 prevedendo inoltre, al terzo comma, che *“In occasione di riorganizzazioni che comportano rilevanti modifiche funzionali, l'Organismo di Valutazione provvede a una verifica della graduazione delle posizioni di lavoro oggetto di incarico di elevata qualificazione coinvolte, apportando gli eventuali correttivi”;*

**ATTESO** che:

- con deliberazione di Giunta comunale numero 43 del 14 aprile 2020, in accoglimento dell'istanza presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica–Attività Produttive, veniva concessa allo stesso, con decorrenza dal primo giugno 2020 e fino al 31 marzo 2022, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nella misura del 50% della prestazione ordinaria. Su richiesta del medesimo dipendente la Giunta comunale ha poi concesso, nella seduta dell'11 marzo 2022, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nella misura del 50% della prestazione ordinaria, anche per il periodo dal primo aprile 2022 al 31 dicembre 2022 e, successivamente, nella seduta del 28 novembre 2022, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 marzo 2025;
- con deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 24 settembre 2020 è stata approvata la convenzione con il Comune di Miane per l'utilizzo congiunto del Responsabile dell'Area Tecnica, ripartendo al 50% l'orario di lavoro tra i due Enti interessati;

**VISTE:**

- la delibera della Giunta comunale numero 213 del 24 dicembre 2010 di approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive modifiche ed integrazioni introdotte con delibere di Giunta comunale numero 104 del 30 giugno 2016, numero 29 del 9 aprile 2020 e numero 29 del 9 aprile 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale numero 60 dell'11 maggio 2023 ad oggetto: *“Approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a seguito del nuovo CCNL del 16 novembre 2022”* con la quale le articolazioni di massima dimensione dell'Ente sono state modificate da *“Aree”* a *“Settori”* ed è stato altresì istituito il nuovo Settore di Polizia Locale. Conseguentemente i Settori in cui è attualmente articolata la struttura del Comune di Farra di Soligo risultano essere i seguenti:

<b>MACROSTRUTTURA COMUNE DI FARRA DI SOLIGO</b>		
<b>SETTORE</b>	<b>UFFICI</b>	<b>SERVIZI (a titolo esemplificativo e non esaustivo )</b>
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>	Ragioneria	Economico finanziario
		Controllo di gestione

**Comune di Farra di Soligo**

		Inventario
		Gestione convenzione servizi associati
		Società partecipate
	Economato	Gestione cassa economale
	Personale	Gestione giuridica ed economica del personale
	Tributi	Gestione entrate tributarie
<b>AFFARI GENERALI</b>	Segreteria generale - protocollo	Segreteria generale
		Protocollo
		Messo notifiche
		Centralino URP
		Legale - contratti
		Assicurazioni
	Servizi demografici	Stato civile Anagrafe e Leva
		Elettorale
		Statistico
		Concessione loculi
	Scuola	Mensa e trasporto
	Sport e associazioni	Sport
		Associazionismo
	C.E.D.	Sistema informatico
		Privacy - D.P.O.
<b>SOCIO CULTURALE</b>	Servizi sociali	Assistenza e servizi alla persona
		Progetti minori, giovani adulti e anziani
		Gestione bandi e assegnazione alloggi ERP
	Cultura mediateca	Cultura
		Mediateca
	Turismo	Turismo
<b>LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE</b>	Lavori pubblici	Lavori pubblici
		Espropri
		Progettazione interna
	Gestione patrimonio comunale e manutenzioni	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale (compresi alloggi ERP)
		Gestione automezzi comunali
		Manutenzione impianti sportivi (comprese convenzioni e concessioni per l'utilizzo)
		Sicurezza sul lavoro
	Ambiente	Ambiente
<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>	Urbanistica	Urbanistica - Pianificazione generale e attuativa
		Toponomastica

**Comune di Farra di Soligo**

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235  
 codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265

[info@farra.it](mailto:info@farra.it)

	Edilizia privata	Edilizia privata
		Pratiche paesaggistiche
	Attività produttive - SUAP	Attività produttive - SUAP
<b>POLIZIA LOCALE</b>	Polizia locale	Servizi di Polizia locale
		Servizi di Polizia giudiziaria
		Protezione civile

**CONSIDERATO** che alla luce della riorganizzazione approvata, l'Organismo di Valutazione associato ha provveduto alla condivisione della pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente, nel risultato seguente, come da verbale in data 11 agosto 2023, agli atti:

<b>SETTORI ORGANIZZATIVI</b>	
<b>AFFARI GENERALI</b>	59
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>	85
<b>LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE</b>	83
<b>EDILIZIA E URBANISTICA</b>	65
<b>SOCIO CULTURALE</b>	62
<b>POLIZIA LOCALE</b>	36

**DATO ATTO** che, ai sensi degli articoli 7 e 8 del citato Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione la suddetta graduazione è finalizzata alla determinazione della retribuzione di posizione, che varia da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità, con l'applicazione delle seguenti fasce:

- punteggio da 31/100 a 44/100: retribuzione di posizione da euro 5.000,00 a euro 8.000,00;
- punteggio superiore a 45/100 e fino a 64/100: retribuzione di posizione da euro 8.001,00 ad euro 10.000,00;
- punteggio superiore a 65/100 e fino a 85/100: retribuzione di posizione da euro 10.001,00 ad euro 14.000,00;
- punteggio superiore a 86/100 e fino a 100/100: retribuzione di posizione da euro 14.001,00 ad euro 18.000,00;

**PRESO ATTO** che è stata fatta propria la graduazione condivisa dall'Organismo di Valutazione, riconoscendo la retribuzione di posizione spettante agli incaricati di elevata qualificazione di ciascuno dei Settori in cui è articolato l'Ente, conformemente ai predetti criteri e nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, come segue e come condiviso nel citato verbale:

- Settore Economico Finanziario euro 14.000,00 annui per tredici mensilità;
- Settore Affari Generali euro 9.000,00 annui per tredici mensilità;
- Settore Lavori Pubblici e Ambiente euro 8.125,00 (6.250,00+1.875,00) annui per tredici

mensilità (incarico di elevata qualificazione a 18 ore settimanali ricoperta con personale in convenzione con maggiorazione del 30% di cui all'articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022);

- Settore Edilizia e Urbanistica euro 10.500,00 annui per tredici mensilità;
- Settore Socio Culturale euro 10.000,00 annui per tredici mensilità;
- Settore Polizia Locale euro 6.000,00 annui per tredici mensilità;

**CONSIDERATO** che con la deliberazione della Giunta comunale numero 100 del 24 settembre 2020 veniva, tra l'altro, stabilito: *“di DARE ATTO pertanto che il Comune di Farra di Soligo provvederà a rimborsare al Comune di Miane tutti gli oneri scaturenti dall'accordo approvato, ovvero il rimborso di quota parte della retribuzione, mentre, per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato provvederà autonomamente alla sua corresponsione con oneri a proprio carico in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri stabiliti, con riproporzionamento in relazione alla ridotta prestazione lavorativa, come disciplinato dall'articolo 17 del C.C.N.L. 21 maggio 2018. Come previsto dall'articolo 17 del CCNL 21 maggio 2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, il Comune di Farra di Soligo corrisponderà, altresì, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita di importo pari al 30%”*;

**ATTESO** che alla retribuzione di posizione si aggiunge la retribuzione di risultato la quale è attribuita, a seguito della valutazione annuale della performance, sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione adottato dall'Ente, come peraltro precisato all'articolo 8 del citato Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione;

**VISTO** l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, numero 39, in base al quale gli incaricati di funzioni dirigenziali devono rendere una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto stesso; in base al comma 4 del medesimo articolo 20, la dichiarazione sull'assenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

**RITENUTE** le predette disposizioni applicabili anche agli incaricati di posizione organizzativa;

**DATO ATTO** che i titolari di incarichi di elevata qualificazione si obbligano al rispetto di quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33;

**DATO ATTO** di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge numero 241 del 7 agosto 1990, dagli articoli 6, comma 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, numero 62 e dall'articolo 6 del Codice di comportamento dell'Ente;

## **DECRETA**

1. a far data dal primo settembre 2023, di nominare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, i seguenti Responsabili di Settore, titolari di incarico di elevata qualificazione, fino alla scadenza del proprio mandato amministrativo:
  - Baratto Cristina, Responsabile del Settore Economico – Finanziario;
  - Lucchetta Marta, Responsabile del Settore Affari Generali;
  - Binotto Francesca, Responsabile del Settore Socio Culturale;



- Bonet Alessandro, Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica;
  - Pasqualotto Loris, in convenzione con il Comune di Miane al 50%, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente;
  - Bellin Riccardo, Responsabile del Settore Polizia Locale;
2. di dare atto che i soggetti sopra elencati sono in possesso dei requisiti professionali previsti dal vigente Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione e hanno dichiarato il possesso dei requisiti di conferibilità e compatibilità previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo numero 39 del 14 marzo 2013;
3. di confermare, facendo propria la pesatura condivisa dall'Organismo di Valutazione, come da verbale dell'11 agosto 2023 agli atti, le seguenti retribuzioni di posizione:
- Responsabile del Settore Economico – Finanziario euro 14.000,00 annui per tredici mensilità;
  - Responsabile del Settore Affari Generali euro 9.000,00 annui per tredici mensilità;
  - Responsabile del Settore Socio Culturale euro 10.000,00 annui per tredici mensilità;
  - Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica euro 10.500,00 annui per tredici mensilità;
  - Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente euro 8.125,00 (6.250,00+1.875,00) annui per tredici mensilità (elevata qualificazione a 18 ore settimanali ricoperta con personale in convenzione con maggiorazione del 30% di cui all'articolo 23 del CCNL 16 novembre 2022);
  - Responsabile del Settore Polizia Locale euro 6.000,00 annui per tredici mensilità;
4. di dare atto che, trattandosi di importi annuali lordi spettanti per 13 mensilità, le retribuzioni di posizione saranno rapportate al periodo di effettiva durata dell'incarico, che le stesse assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo le eccezioni previste dallo stesso contratto e che ai Responsabili di Settore competeranno tutte le funzioni e le attribuzioni previste dall'articolo 107 commi 2 e 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
5. di nominare, in caso di assenza o impedimento temporanei di ciascun Responsabile di Settore, il Segretario comunale quale sostituto e, in subordine:
- il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e il Responsabile del Settore Affari Generali si sostituiranno a vicenda;
  - il Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica e il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente si sostituiranno a vicenda;
  - il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente sostituirà il Responsabile del Settore Polizia Locale;
6. di dare atto che:
- i Responsabili di Settore titolari di incarico di elevata qualificazione rispondono nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta e, in particolare:
    - del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati,
    - della validità e correttezza tecnico/amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri resi,
    - della funzionalità degli uffici cui sono preposti e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate,
    - del buon andamento della gestione;
  - l'incarico deve essere svolto nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, dai CCNL e dal vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

- dovranno essere conseguiti gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione con il Piano Esecutivo di Gestione e con il Piano della Performance;
  - gli incaricati di elevata qualificazione dovranno adoperarsi al fine di superare la rigidità imposta dalla suddivisione dei Settori, degli uffici e dei servizi, adottando fra incaricati accordi e intese al fine di favorire la massima flessibilità delle strutture e del personale;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disciplinato dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, legge 7 marzo 1986, numero 65, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio adottando i provvedimenti di competenza previsti dalle leggi e dai regolamenti;
  8. di stabilire che, ove ricorra in capo al titolare di incarico di elevata qualificazione l'obbligo di astensione sancito dagli articoli 6 commi 2 e 7 e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, numero 62, nonché dall'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Farra di Soligo, l'atto sarà adottato da un sostituto secondo le procedure previste dallo stesso codice di comportamento;
  9. di dare atto che gli incarichi di elevata qualificazione conferiti con il presente decreto potranno essere revocati, prima della loro scadenza, con provvedimento motivato, come previsto dall'articolo 11 del Regolamento per la disciplina degli incarichi di elevata qualificazione;
  10. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura agli interventi destinati al salario accessorio del personale dipendente e relativi oneri riflessi a carico dell'Ente (contributi ed IRAP) del bilancio di previsione 2023-2025;
  11. di dare atto che i Responsabili di Settore, titolari di incarico di elevata qualificazione nominati con il presente decreto si obbligano, con il ricevimento dello stesso, al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 in termini di pubblicità e trasparenza delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre che a quanto previsto nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO;
  12. di dare atto che per tutto quanto non contemplato nel presente decreto, si dispone espresso rinvio agli atti e ai provvedimenti richiamati in premessa, all'ordinamento degli enti locali, ai Contratti collettivi nazionali vigenti e ad ogni altra disposizione normativa o provvedimento dell'Ente in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro;
  13. ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge numero 241 del 7 agosto 1990, di revocare, con decorrenza dal primo settembre 2023, il proprio precedente decreto numero 6 del 28 dicembre 2022;

DISPONE

CHE copia del presente decreto venga consegnata agli interessati, nonché trasmessa all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco  
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

---

Comune di Farra di Soligo

via dei Patrioti, 52 – 31010 – telefono 0438.901 515 – fax 0438.900 235  
codice fiscale 83003890262 – partita IVA 00743360265  
[info@farra.it](mailto:info@farra.it)